



in attesa che fosse definita la posizione giuridica ed economica del personale stesso, il servizio militare r. s. i. non venisse considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio (con conseguente ripercussione sulla decorrenza degli aumenti triennali di stipendio, sulla liquidazione dell'indennità di anzianità e, eventualmente, sul trattamento di pensione).

Ora, sotto il profilo giuridico è da osservarsi che le singole posizioni sono state esaminate in sede epurativa senza che risultasse alcun elemento di punibilità nel comportamento del personale in questione tanto che venne riammesso in servizio.

D'altra parte, non consta l'esistenza di una norma portante una limitazione di anzianità nei confronti degli impiegati che prestarono servizio presso la repubblica sociale italiana.

Per il personale statale (sia militare che civile), quando il servizio militare r. s. i. non abbia comportato la dispensa dall'ufficio il periodo trascorso sotto le armi viene riconosciuto utile agli effetti dell'anzianità.